



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 105 – 06 MARZO 2026

Riunione del 4 Marzo 2026

68.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI

- **Sig. Daniele Giuseppe Masciullo** n.q. di Presidente p.t. della S.S. SHOWY BOYS ASD
- **S.S. SHOWY BOYS ASD** in persona del Presidente p.t Sig. Daniele Giuseppe Masciullo

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Andrea Varano Presidente f.f.
- Avv. Andrea Ordine Componente
- Avv. Innocenzo di Manno Componente

nel procedimento disciplinare a carico di:

- *Sig. Masciullo Daniele Giuseppe, n.q. di Presidente della Showy Boys ASD, per aver in violazione dell'art. 18 Statuto FIPAV; art. 19 e 21, Il comma, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti FIPAV, tesserato nella stagione sportiva 2024/2025, l'atleta G. C. in assenza di un valido certificato medico di idoneità*

- *S.S. Showy Boys ASD, in persona del Presidente p.t., in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato, relativamente alla stagione sportiva 2024/2025, l'atleta G. C. in assenza di un valido certificato medico di idoneità, in violazione delle seguenti disposizioni: art. 18 Statuto FIPAV; art. 2, co. 2, RAT FIPAV, artt. 1 e 74 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché delle Norme Tesseramento Atleti, ove è stabilito che "È necessario inserire nell'anagrafica dell'atleta - sia in sede di rinnovo che di primo tesseramento - la data in cui è stato rilasciato il certificato medico di idoneità agonistica/non agonistica. Il possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico è vincolante sia ai fini del primo tesseramento che del rinnovo. In caso di mancato possesso di valido certificato medico agonistico/non agonistico di un atleta in fase di rinnovo, il Presidente della società DEVE inserire online la richiesta di sospensione dell'omologa. Tale sospensione potrà essere revocata qualora l'atleta effettuerà la visita medica. Il Presidente della società è responsabile dell'effettiva ottemperanza all'obbligo della visita medica preventiva, che dovrà essere effettuata previa convocazione via PEC, e se ne rende garante*



tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per i giocatori che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)

Risultavano collegati in modalità videoconferenza il procuratore federale Avv. Giorgio Guarnaschelli nonché l'incolpato assistito dall'Avv. Lucia d'Ercole.

Il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento chiedendo al Tribunale la sanzione della sospensione da ogni attività federale per il Presidente di me tre e la multa a carico della società di € 300,00.

In via preliminare l'Avv. D'Ercole insisteva nella riunione dei procedimenti e comunque eccepiva la nullità dell'azione per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 34 Regolamento giurisdizionale.

Proseguiva con la discussione concludendo per il non luogo a sanzione nei confronti dell'incolpato ed in subordine per l'applicazione di una sanzione lieve.

Terminata la camera di consiglio il presidente f.f. leggeva il dispositivo depositando contestualmente la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sull'eccezione formulata solo in udienza e riguardante la nullità per mancato rispetto dell'art. 34 Reg. Giur., si rileva come tale articolo disponga che entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione.”

Dagli atti risulta che la segreteria del Tribunale ha ricevuto l'atto di deferimento il giorno 19 Gennaio 2026 e nello stesso giorno il Presidente del Tribunale ha fissato la data di udienza, con ciò rispettando i termini imposti dai regolamenti. La norma, infatti, dispone che il Presidente adotti il provvedimento entro dieci giorni dalla ricezione del deferimento. Nella fattispecie la data di ricezione degli atti è certa poiché le trasmissioni all'interno degli uffici vengono effettuate via mail e nella fattispecie nel fascicolo del procedimento è presente la mail del 19 gennaio 2026 ore 9.56 con la quale la segreteria della procura federale trasmetteva al Tribunale il fascicolo 34.25.26, contenente anche il deferimento di cui al presente procedimento.

Nessun termine è invece codificato per la comunicazione del provvedimento alle parti e, nel caso, l'atto è stato ricevuto dalla difesa il 9 Febbraio 2026 con ciò consentendo di poter svolgere, come è stato fatto nel merito, una compiuta difesa.

L'istanza di riunione del presente procedimento a quello riguardante altro soggetto per una connessione oggettiva, era stata già rigettata.

Sul punto si precisa che quanto deciso dalla procura in merito alla trattazione congiunta dell'istruttoria non incide sul procedimento dinanzi al Tribunale.



La procura ha infatti inviato al Tribunale un atto di deferimento relativo al procedimento in oggetto ed un altro atto di deferimento a carico dell'atleta.

Ciò avviene anche per motivi di privacy.

Ricevuti i due atti, seppur con lo stesso numero, il Tribunale, essendo anche differenti i capi di incolpazione, ha aperto due fascicoli; ove fosse stato ritenuto opportuno il Presidente avrebbe chiesto alle parti se autorizzavano la riunione dei procedimenti. Nella fattispecie, come chiarito nell'ordinanza, non si riteneva sussistere una connessione tale da permettere la trattazione congiunta essendo i capi di incolpazione per differenti violazioni del regolamento.

Nel merito la responsabilità degli incolpati appare sussistere pienamente.

A mente dell'art. 20 del RAT "Il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo della ricezione e custodia del certificato di idoneità sportiva nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati). Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)."

L'oggetto del giudizio è appunto l'infedele dichiarazione fatta dal Presidente della società al momento del tesseramento e precisamente quella di essere in possesso del certificato di idoneità sportiva che, richiesta dall'Ufficio tesseramento, non è stata fornita.

A nulla vale il comportamento che avrebbe tenuto l'atleta visto che è stato violato l'affidamento che fa la federazione nelle azioni del Presidente.

PQM

Dispone:

- 1) La sospensione da ogni attività federale per mesi tre del tesserato Masciullo Daniele Giuseppe
- 2) La sanzione della multa di € 300,00 a carico della ASD Showy boys

Roma, 6 Marzo 2026

IL PRESIDENTE, f.f.

Avv. Andrea Varano

Affissione all'Albo 06 Marzo 2026